



# Coordinamento Provinciale Imprenditori



## DISEGNO DI LEGGE N. 18 “MISURE DI SEMPLIFICAZIONE E POTENZIAMENTO DELLA COMPETITIVITÀ”

Osservazioni del  
Coordinamento Provinciale Imprenditori

Terza Commissione Permanente del  
Consiglio della Provincia autonoma di Trento

Trento, 9 maggio 2019

## PREMESSA

---

Il DDL 15 aprile 2019 n. 18 d'iniziativa della Giunta provinciale reca un titolo che riteniamo assolutamente significativo: "Misure di semplificazione e potenziamento della competitività". Questa non ci pare etichetta casuale nel momento in cui il testo legislativo assume come stelle polari e tiene opportunamente insieme due temi strategici per le categorie produttive: quello della semplificazione e quello del potenziamento della competitività (sottintendendosi: del sistema territoriale).

Per noi da una reale semplificazione del sistema passa necessariamente il rilancio della competitività dello stesso; del resto, il problema dell'**eccesso di regolamentazione e della proliferazione della burocrazia** è da sempre al primo posto tra le priorità che le imprese indicano per rilanciare la competitività del sistema produttivo, sia a livello nazionale che a livello locale.

Anzi, i margini concessi dall'**Autonomia trentina** dovrebbero spingerci a un maggiore sforzo di semplificazione e di miglioramento della qualità della produzione normativa.

Comunque, ogni passo in avanti sulla strada della semplificazione è sempre salutato con estremo interesse e gratitudine da parte delle imprese. Corre, tuttavia, l'obbligo evidenziare che **la semplificazione non può ottenersi solo attraverso la mera cancellazione di incumbenti ritenuti a posteriori onerosi o semplicemente, inutili, ma va compiuta un'analisi preventiva sugli effetti che la disposizione normativa produce sulle attività di impresa**, evitando sin dall'origine di introdurre quegli incumbenti.

In generale, desideriamo rilevare che **una continua produzione normativa e regolamentare parcellizzata nel tempo e poco ordinata nelle fonti** (definita "alluvionale" da alcuni studiosi) **possa essere addirittura controproducente**. In altre parole, rischia di complicare, e non semplificare, l'attività degli operatori del settore, neutralizzando così le ricadute positive di singole norme più semplici e chiare.

Si consideri a tal riguardo che, solo per portare un esempio, la recente Legge provinciale 2 del 2016 (Legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici) è già stata modificata per almeno 5 volte, 3 delle quali solo nel 2018.

Va tenuto altresì presente che ogni riforma, efficace o meno, comporta comunque **maggiori costi per le imprese**, che devono dedicare tempo e risorse allo studio delle modifiche normative e dei loro effetti, aggiornando di conseguenza programmazione e strategie commerciali.

In questa prospettiva, ci pare di dover ricordare al legislatore provinciale che la **sommatoria di molteplici interventi o misure singole e puntiformi**, talora necessitati per tamponare falle che magari nel frattempo si sono aperte, nuoce a quella visione

complessiva e di sistema che per gli imprenditori equivale a certezza, stabilità e trasparenza del quadro giuridico. Se le regole sono parte essenziale di un sistema che deve essere competitivo nel suo complesso, non è affatto retorico chiedere all'organo legislativo di incalzare la Giunta Provinciale sulla necessità non più rinviabile di avviare un percorso che porti la legislazione fluviale anche su scala locale (se poi si aggiunge il livello nazionale e magari quello dell'Unione europea, la questione ne esce ulteriormente ingigantita), ad esempio in materia di appalti pubblici, a confluire in opportuni Testi Unici come luoghi ove l'operatore economico tendenzialmente può trovare tutte (o quasi) le risposte dell'ordinamento per il suo caso concreto.

Sarebbe quindi auspicabile un approccio di natura sistematica, finalizzato a:

- ridurre il più possibile il numero delle Leggi provinciali vigenti, anche tramite il ricorso a Testi Unici a livello provinciale: un primo banco di prova potrebbe essere rappresentato proprio dalla materia dei contratti pubblici;
- concentrare il più possibile le modifiche normative sia dal punto di vista temporale (al massimo una modifica all'anno) sia dal punto di vista delle fonti, evitando di legiferare in modo disorganico (ad esempio introducendo modifiche di merito nelle Leggi di bilancio);
- cercare la maggiore armonizzazione possibile, almeno a livello semantico e lessicale, con gli istituti e – più in generale – con le norme vigenti a livello statale: se non altro considerando che la maggior parte delle imprese trentine opera anche al di fuori del territorio provinciale;
- evitare di procrastinare l'adozione delle disposizioni attuative delle leggi vigenti e se possibile, secondo il processo in corso anche a livello statale, concentrarle in un regolamento attuativo unico, in modo da fornire una maggiore certezza agli operatori.

Appreziamo come la stesura del provvedimento definitivo punti ad essere il risultato di una **fase di ascolto** di tutte le categorie economiche e dei soggetti interessati, invitati ad esprimere anche durante i tavoli tecnici eventuali osservazioni, idee e criticità manifestate dai soggetti che rappresentano.

**Condividiamo l'impostazione complessiva della norma**, che promuove la crescita della competitività del sistema trentino sia attraverso misure dirette a sostegno dell'imprenditoria, ma anche favorendo una semplificazione delle procedure e migliorando l'efficienza dei procedimenti autorizzativi, intervenendo in alcune situazioni di criticità.

\* \* \*



Sul tema degli **appalti pubblici** si concentrano le prime otto disposizioni del DDL e qui giova introdurre una **distinzione fondamentale tra appalti pubblici di lavori e appalti pubblici di servizi**; ad onor del vero non va neppure dimenticata una terza categoria, a fianco delle precedenti due, che è quella degli **appalti di forniture**.

4

La distinzione tra lavori e servizi pubblici appare assolutamente rilevante, perché in larga misura sono diverse le regole che disciplinano questi due comparti e diversi risultano quasi immancabilmente nella prassi le problematiche e i nodi critici, pur condividendo il set di strumenti e istituti giuridici di fondo.

A tacer d'altro, è diverso il peso della componente data dal **costo del lavoro e della manodopera** nell'uno e nell'altro caso, ove è ben noto che stiamo parlando di una voce su cui si gioca il cosiddetto "dumping sociale" e, pertanto, vi sono margini esigui per comprimerla, soprattutto per imprenditori – come intendiamo essere noi – che hanno a cuore la propria squadra di collaboratori.

Con riferimento esclusivo alla materia degli **appalti di lavori pubblici** – ed in via preliminare rispetto all'esame nel merito delle singole disposizioni normative – osserviamo che alcune delle categorie produttive presenti all'interno del Coordinamento Provinciale Imprenditori hanno raggiunto una convergenza per avanzare al legislatore dell'Autonomia una **proposta unitaria sui criteri di aggiudicazione degli appalti**, che risulta qui di seguito articolata:

1. per le procedure di gara di importo fino a 50.000 Euro, affido diretto;
2. per le procedure di gara di importo superiore a 50.000 e fino a 200.000 Euro, procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di tre operatori economici con il criterio del massimo ribasso;
3. per le procedure di gara di importo superiore a 200.000 euro e fino a 500.000 euro, applicazione del criterio di aggiudicazione del prezzo più basso con calcolo della media mediata e taglio delle ali;
4. per le procedure di gara di importo superiore ai 500.000 euro e fino a 2 milioni di euro:
  - a. se la gara è indetta con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, utilizzazione del modello di gara che prevede che le offerte presentate dalle imprese offerenti vengano analizzate, sia per il criterio prezzo che per l'offerta tecnica, con un sistema di elementi di valutazione esclusivamente automatici; per la componente prezzo prevedere sempre l'applicazione del metodo MES attraverso la determinazione dell'indicatore della sostenibilità dell'offerta economica (IND);
  - b. se la gara è invece indetta con il criterio del prezzo più basso, si propone di modificare il vigente art. 63 (offerte anomale) del Regolamento DPP 9-84 inserendo, in sostituzione del metodo dei percentili (che si applica qualora le offerte siano in numero almeno di 10) e di quello della media



mediata (qualora le offerte siano in numero inferiore a 10 ma pari o superiore a 5), l'applicazione del metodo M.E.S., consistente nella determinazione dell'indicatore della sostenibilità dell'offerta economica (IND), con l'obiettivo di contenere i ribassi economici offerti attraverso un peso risultante dall'analisi (automatica) della sostenibilità economica del ribasso stesso; sotto le 5 offerte, verrebbe invece mantenuta l'attuale previsione di non applicazione del meccanismo di esclusione automatica, fatta salva la facoltà per l'Amministrazione aggiudicatrice di valutare la congruità dell'offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa;

5. per le procedure di gara di importo superiore ai 2 milioni di euro e fino alla soglia comunitaria, criterio di cui al precedente numero 4. lettera a); in casi particolari, possibilità di ricorso all'appalto integrato (offerta economicamente più vantaggiosa su progetto definitivo), come da seguente punto 6;
6. per le procedure di gara di importo superiore alla soglia comunitaria, ricorso in via generale, salvo casi motivati, all'appalto integrato sulla base di un progetto definitivo posto a base di gara; criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa su proposte di miglioria relative ad aspetti tecnici specificamente individuati dal bando con previsione di limite economico massimo per la formulazione delle migliorie; prevista la nomina di una commissione tecnica incaricata di valutare le migliorie proposte dalle imprese concorrenti.

Si ritiene inoltre che, in ottica di collaborazione e verifica inerente all'uniforme applicazione della normativa provinciale in materia di contratti pubblici, si potrebbe **riconoscere alle Associazioni di categoria la possibilità di segnalare problematiche connesse alla corretta applicazione della normativa provinciale** da parte delle amministrazioni aggiudicatrici e degli altri soggetti che applicano tale normativa. A titolo esemplificativo, potrebbero essere segnalate: la non corretta identificazione di categorie, l'applicazione errata dell'elenco prezzi, l'individuazione del criterio di aggiudicazione, etc.

A tal fine si suggerisce di inserire nell'art. 4 della L.P. n. 2/2016 un nuovo comma 3:

*"3. È riconosciuta alle Organizzazioni di rappresentanza imprenditoriali e/o sindacali la facoltà di segnalare all'Osservatorio provinciale dei lavori pubblici e all'APAC problematiche applicative connesse alla corretta applicazione della normativa provinciale in relazione a bandi/inviti di gara, per i fini del comma 1.*

*Tali segnalazioni saranno valutate dalla Provincia, che si impegna a fornire puntuale riscontro all'Organizzazione segnalatrice. Le segnalazioni saranno altresì valutate ai fini di uno specifico intervento sull'appalto in corso, se del caso intimando all'amministrazione aggiudicatrice l'obbligo di uniformarsi alla normativa provinciale vigente, nonché ai fini del comma 2".*



In ultima analisi va registrata una sempre maggiore consapevolezza a tutti i livelli sul fatto che il sistema degli appalti pubblici rappresenta una **leva di politica economica** e come tale dovrebbe essere orientato, nel rispetto dei principi di libera concorrenza, a **promuovere e valorizzare le imprese locali secondo un criterio che premi la prossimità**.

6

\* \* \*

## **OSSERVAZIONI**

---

Poniamo all'attenzione della Terza Commissione Permanente le seguenti osservazioni relative ai singoli articoli del Disegno di Legge provinciale, condivise da tutte le Associazioni aderenti al Coordinamento Provinciale Imprenditori.

Quanto non espressamente previsto dal presente documento, potrà essere oggetto di integrazione da parte delle singole Associazioni, in particolare per le tematiche di specifico interesse.

### **Articolo 1**

Riteniamo innanzitutto che, nell'ambito dei criteri di selezione delle imprese, potrebbe ricomprendersi anche quello della prossimità delle imprese ai fini dell'aggiudicazione dell'appalto.

Fermo restando quanto già previsto in calce al presente documento in riferimento agli APPALTI DI LAVORI, le osservazioni di cui all'art. 1 di seguito riportate si riferiscono agli APPALTI DI FORNITURE e soprattutto di SERVIZI, per i quali in particolare preoccupa l'impostazione di preferire il criterio di aggiudicazione del miglior ribasso, rispetto a quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, che in Trentino è sempre stata il riferimento prioritario per tali tipologie di affidamento.

La salvaguardia per alcune tipologie di affidamenti (articolo 1 comma 2), già presente nel testo attuale, viene inoltre incrinata dalla previsione, nella lett. c), dell' "eccezione dei servizi caratterizzati da alta standardizzazione o ripetitività". Sotto questo profilo si manifestano quindi perplessità sui reali effetti di semplificazione e si sottolinea al contrario la penalizzazione per le aziende che in sede di gara potevano competere non solo sotto il profilo economico, ma anche della qualità del servizio erogato.

Si sottolinea negativamente l'inversione di impostazione anche sull'onere di motivazione: nelle previsioni legislative attuali l'obbligo di motivazione riguarda il ricorso



al criterio del massimo ribasso, nella proposta della Giunta la motivazione deve essere espressa per utilizzare l'offerta economicamente più vantaggiosa. Si ritiene che l'obbligo di motivazione, da parte delle stazioni appaltanti, per ricorrere al criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa non risulti in ogni caso adeguato: o si ritiene che risulti sufficiente una motivazione di carattere generale, sostanzialmente valida per ogni situazione (e quindi di dubbia utilità), oppure non si comprende quale possa essere la caratterizzazione specifica che di volta in volta possa giustificare il ricorso a tale criterio in luogo del massimo ribasso. Conseguentemente l'obbligo di motivazione – nel nuovo quadro delineato dalla proposta della Giunta – deve a nostro giudizio essere eliminato.

7

Pur non essendo temi toccati dal DDL, si coglie l'occasione per segnalare alcuni punti già evidenziati al capitolo 5 ("Pubblica amministrazione, Semplificazione e Appalti") del documento elaborato dal Coordinamento Provinciale Imprenditori "10 X 5 – Dieci temi per cinque anni":

"... programmazione: di rilevante importanza è dare modo agli operatori economici di avere contezza con un certo anticipo delle esigenze delle varie P.A., onde poter organizzare la gestione dell'attività...". Si propone di inserire anche nella normativa provinciale quanto previsto all'art. 21 ("Programma degli acquisti e programmazione dei lavori pubblici") del Codice Appalti;

"... valorizzazione degli elementi di valutazione dell'offerta che privilegino realmente la qualità e, tra questi, anche la territorialità, intesa quale prossimità al luogo di erogazione del servizio o della realizzazione del lavoro ...". Diverse sollecitazioni sono pervenute alla Federazione anche sulle modalità di gestione degli affidamenti basati sul criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, rispetto ai quali si sollecita un confronto per permettere la valorizzazione di criteri realmente premianti delle capacità e dell'esperienza delle aziende. Su questo fronte si chiede un confronto in seno al Tavolo appalti e con APAC;

"... superamento del vincolo della rotazione degli inviti e degli affidamenti...". L'applicazione incondizionata del principio di rotazione induce pesanti distorsioni sul mercato provinciale dei lavori e soprattutto dei servizi. Su questo aspetto si chiede un'ulteriore riflessione alla Giunta provinciale, sia considerando che la normativa europea non indica specificatamente tale principio (previsto dalla normativa nazionale) ma soprattutto valorizzando gli spazi di autonomia legislativa sui quali il Trentino può contare, in particolare in ragione della norma di attuazione di cui al D. Lgs. 7 settembre 2017, n. 162 – Norme di attuazione dello Statuto Speciale per la Regione Trentino – Alto Adige/Südtirol in materia di contratti pubblici – il cui articolo 1, ed unico, recita:

*"1. Le Province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano con legge provinciale, nel rispetto della normativa dell'Unione europea e delle norme legislative fondamentali di riforma economico-sociale, ivi comprese quelle che stabiliscono i livelli minimi di regolazione richiesti dal diritto dell'Unione europea in materia di appalti e concessioni, le procedure di aggiudicazione e i contratti pubblici, compresa la fase della loro esecuzione, relativi a lavori, servizi e forniture ai sensi dell'articolo*



ASSOCIAZIONE ALBERGATORI  
ED IMPRESE TURISTICHE  
DELLA PROVINCIA DI TRENTO



ASSOCIAZIONE ARTIGIANI  
TRENTINO



CONFCOMMERCIO  
IMPRESE PER L'ITALIA - TRENTINO



CONFESERCENTI  
DEL TRENTINO



CONFINDUSTRIA  
TRENTO



COOPERAZIONE  
TRENTINA



8, comma 1, numeri 1) e 17) del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, attenendosi al predetto principio di cui all'articolo 32, comma 1, lettera c), della legge 24 dicembre 2012, n. 234.

2. Con la legge di cui al comma 1, e nel rispetto degli stessi limiti ivi previsti, possono essere previsti interventi atti ad agevolare la partecipazione agli appalti pubblici delle piccole e medie imprese (PMI), in quanto importanti fonti di competenze imprenditoriali, d'innovazione e di occupazione".

8

## Articolo 2

L'articolo in esame si propone di introdurre un sistema semplificato per l'abilitazione al MEPAT prevedendo la presentazione da parte degli operatori economici di un'unica dichiarazione ai fini dell'abilitazione relativa all'assenza dei motivi di esclusione e, qualora richiesti, al possesso dei criteri di selezione, nonché qualsiasi altra informazione necessaria.

In base alla proposta in esame l'operatore deve rinnovare la propria dichiarazione ogni tre mesi o in caso di variazione dei dati forniti in sede di abilitazione.

Si rileva che attualmente l'operatore iscritto al MEPAT deve provvedere al rinnovo delle autocertificazioni e dichiarazioni rese ogni 6 mesi: il termine di tre mesi previsto invece dall'articolo in esame, essendo più restrittivo, non è indice di semplificazione ma ha l'effetto di aggravare l'onere degli operatori economici che sono costretti in tempi ancora più ristretti degli attuali a rinnovare le loro autocertificazioni/dichiarazioni ai fini della abilitazione e permanenza nel mercato elettronico.

Alla luce di quanto sopra, pertanto, la scrivente chiede che il termine per il rinnovo delle dichiarazioni rese in sede di abilitazione al MEPAT sia fissato in 12 mesi anche alla luce dell'istituzione, prevista nell'articolo 15 del DDL in esame, del "nucleo" preposto all'attività di controllo delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese dalle imprese alla pubblica amministrazione.

Parimenti, si ritiene opportuno ampliare a 10 giorni (rispetto ai previsti 5 giorni) il termine per aggiornare le dichiarazioni rese in caso di variazioni dei dati dichiarati.

Si suggerisce una inversione del comma 1 e del comma 2 dell'articolo.

Al comma 1, quando si dice "solamente il possesso di eventuali ulteriori criteri di selezione", servirebbe fornire maggiori informazioni per comprendere meglio lo scopo della norma.

Nel contesto della presente proposta normativa, che dovrebbe avere l'obiettivo di introdurre semplificazioni finalizzate ad incrementare la competitività delle imprese, la scrivente non può esimersi dall'esprimere alcune considerazioni sulla piattaforma di e-procurement provinciale.

L'espansione del mercato elettronico provinciale con l'inserimento di categorie sempre più vaste di prodotti e servizi ha, di fatto, indotto un numero sempre più significativo di



imprese locali ad attivarsi e confrontarsi con questo nuovo strumento che fin dalla sua costituzione si è configurato, soprattutto per le micro e piccole imprese, come l'ennesimo appesantimento nella gestione dell'attività d'impresa.

Il MEPAT, peraltro, si affianca alla piattaforma di e-procurement nazionale, gestita da CONSIP, che risulta essere meno farraginoso e più intuitiva dal punto di vista procedurale, ulteriore motivo per cui lo stesso MEPAT è vissuto dalle nostre imprese come un ulteriore aggravio del carico burocratico quotidiano che scoraggia e demotiva le nostre imprese nella contrattazione con le Pubbliche Amministrazioni locali.

Nello specifico, si verifica un maggior utilizzo da parte degli enti pubblici provinciali del mercato elettronico nazionale. Tale mercato ha raggiunto il valore di circa 30 milioni di euro durante l'anno 2018 ed attualmente nella provincia di Trento viene utilizzato da 568 imprese locali con 4.245 transazioni all'anno. Attualmente non disponiamo di dati sul numero di imprese e il volume d'affari, nonché il numero delle transazioni, presso MEPAT. Premesso ciò, nel 2017 risultavano 3.820 transazioni per valore complessivo di circa 37 milioni di euro. È evidente che siamo in presenza di due mercati paralleli, dove le imprese locali devono confrontarsi con aziende che ricorrono al prezzo al ribasso. Sarebbe auspicabile introdurre un criterio, per gli appalti provinciali, che premi le aziende locali come ad esempio tempestiva assistenza con sede in provincia oppure un criterio basato sul costo del ciclo di vita (come definito dall'articolo 68 della direttiva 2014/24/UE).

È significativa in proposito l'esperienza negativa vissuta dalle agenzie di viaggio, che dal mese di luglio 2018 a seguito dell'attivazione della categoria merceologica "Servizi di organizzazione viaggi" devono ricorrere al MEPAT per l'erogazione del servizio gite scolastiche e altri viaggi di interesse storico/artistico/didattico, trasferte, ecc. richiesti dalle varie stazioni appaltanti.

Gli operatori del settore lamentano una farraginosità e complessità tale delle procedure di aggiudicazione dei bandi da rendere molto difficoltosa l'erogazione stessa dei servizi richiesti.

Le agenzie di viaggio – è noto – si configurano come intermediari/assemblatori di servizi (viaggio, pernottamenti, visite guidate, ecc.) di cui non hanno disponibilità diretta e per l'erogazione dei quali devono ricorrere per ovvi motivi a fornitori terzi che stabiliscono prezzi e condizioni (opzioni di prenotazione alberghiere o extralberghiere, numero stanze, biglietti aerei e ferroviari, prezzi, ecc.): ne consegue la difficoltà, se non in certi casi l'impossibilità, di rispettare le richieste delle stazioni appaltanti (soprattutto in termini di garanzia del prezzo e disponibilità dei posti) con tutte le conseguenze e problematiche connesse.

Riteniamo, pertanto, che questa sia l'occasione ed il contesto più opportuno per richiedere al legislatore provinciale la cancellazione della categoria merceologica "Servizi di organizzazione viaggi" dal MEPAT, per consentire agli operatori del settore una più agevole contrattazione con le pubbliche amministrazioni, in particolare gli istituti scolastici di ogni ordine e grado.

In subordine, qualora si ritenga di non procedere alla cancellazione della predetta categoria merceologica, la scrivente chiede che si ponga rimedio alle principali criticità riscontrate dalle agenzie di viaggio ed in particolare:

1) eliminare l'obbligo di predisposizione del catalogo elettronico la cui compilazione, per questa tipologia di prodotto/servizio, è eccessivamente complessa e che, si evidenzia, non è nemmeno prevista per l'abilitazione agli analoghi bandi del mercato elettronico nazionale;

2) la previsione di una garanzia fideiussoria del 10% sul valore dell'appalto è ritenuta non necessaria, anzi ridondante, in quanto le agenzie di viaggio sono obbligate, in base alla normativa di settore, a dotarsi di sistemi di garanzia (fondo) per tutelare i propri clienti. Si suggerisce in alternativa di obbligare la stazione appaltante a richiedere come condizione tassativa/requisito per l'ammissione alla gara l'iscrizione ad un fondo di garanzia per l'insolvenza ed il fallimento;

3) è ritenuta altresì ridondante la richiesta di penali per inadempienza contrattuale e/o ritardi nell'esecuzione del servizio richiesto, in quanto le agenzie di viaggio sono già dotate, sempre nel rispetto della normativa di settore, di polizza assicurativa per responsabilità civile e penale, che è peraltro condizione obbligatoria per l'esercizio dell'attività medesima;

4) ai fini della semplificazione dell'accesso al mercato elettronico provinciale, si richiede che vengano uniformate le norme di gara per i servizi di organizzazione viaggi, quali gite scolastiche, viaggi di interesse didattico/storico/culturale, ecc., in modo che ogni istituto scolastico appaltante proceda secondo un "format" definito. Allo scopo, il Dipartimento della conoscenza della Provincia potrebbe farsi carico di predisporre capitolati di gara "uniformi" o apposite linee guida, sentiti anche i rappresentanti delle Agenzie di viaggi, cui gli istituti scolastici debbano attenersi nelle relative richieste di servizio.

Si segnala che in alcuni settori, nei bandi pubblicati dal MEPAT, come ad esempio quello dei servizi o creazioni grafiche, è molto difficile creare un catalogo o una proposta economica, in quanto è complesso impostare l'offerta.

Al comma 3, la sospensione da 3 a 12 mesi appare eccessiva.

### Articolo 3

Si esprime parere positivo sulla semplificazione introdotta.

Al comma 4 si ritiene utile richiamare la procedura di soccorso istruttorio, necessaria ai fini di integrare le dichiarazioni carenti/mancanti presentate in sede di gara di appalto.

#### **Articolo 4**

Si esprime parere positivo alla norma che rende stabile la procedura semplificata per gli affidamenti di lavori pubblici con invito diretto a 3 imprese (che era in scadenza al 31.12.2019).

Ai fini dell'individuazione delle corrette modalità di gestione della nuova procedura informale, si ritiene utile confermare le indicazioni di cui alla recente circolare PAT, che potrebbero essere tradotte in Regolamento (rif: Circolare prot. n. 154405 di data 7 marzo 2019 dell'UMST Grandi Opere e ricostruzione e Dipartimento Organizzazione, personale e affari generali).

11

#### **Articolo 5**

Si esprime parere positivo alla norma che semplifica le modalità di elaborazione di Linee Guida da parte dell'APAC (Agenzia provinciale appalti e contratti).

#### **Articolo 6**

Comma 2: Si esprime parere positivo al comma 2 che abroga la norma che vieta la partecipazione alla procedura di gara al subappaltatore di un altro operatore economico che partecipa alla medesima gara.

Comma 3: Si esprime parere positivo al comma 3 in riferimento all'esonero dalla presentazione della garanzia definitiva nel caso in cui sia previsto il pagamento del corrispettivo dovuto in unica soluzione finale.

Nella stessa ottica di semplificazione, ed al fine di agevolare l'accesso delle micro e piccole imprese agli appalti pubblici, si ritiene opportuno chiedere l'esenzione della presentazione della cauzione definitiva anche per affidamenti di modico importo (si ipotizza l'esenzione per i casi di affidamento diretto).

#### **Articolo 7**

L'articolo in parola tratta le modifiche da apportare all'articolo 43 della legge provinciale sui lavori pubblici n. 26 del 10 settembre 1993.

Comma 1: In riferimento alle soglie di applicazione del metodo individuato dall'art. 30 comma 5 bis (metodo elettronico semplificato), in coerenza a quanto esposto nella presente relazione in riferimento all'art. 1 si ritiene utile ricordare che il metodo dovrebbe essere applicato per appalti di lavori pubblici superiori a 500.000 euro.

Commi 2 e 3: Le modifiche intervengono in ordine alle verifiche della documentazione indicata al comma 5, 5 bis e comma 6, dell'articolo 43, ai fini della corresponsione del corrispettivo dovuto all'appaltatore.

Riteniamo necessario, a fini di tutela dei lavoratori, integrare la modifica proposta del comma 5 e 5 bis dell'art. 43 citato affinché, oltre all'acquisizione del documento unico di regolarità contributiva (positivo) sia dell'appaltatore o del concessionario esecutore (o eventuali subappaltatori) ed alla verifica degli adempimenti connessi con le prestazioni di lavoro dipendente concernenti l'esecuzione dei lavori ed alla correttezza delle retribuzioni ai sensi dell'art. 33 della legge n.2/2016, si proceda anche alla verifica della corretta ed integrale applicazione del Contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento a conferma dell'adeguatezza del complessivo trattamento economico-normativo, nonché alla verifica della corretta ed integrale applicazione della parte obbligatoria del medesimo contratto.

Ovviamente risulterà necessario procedere anche alla modifica del successivo comma 3 dell'art. 7 del Ddl in parola, modificativo del comma 6 dell'articolo 43 della legge provinciale sui lavori pubblici, disponendo che, qualora in sede di verifica, l'amministrazione rilevi il mancato o parziale adempimento degli obblighi di cui al comma 5 (ivi incluse le verifiche *della corretta ed integrale applicazione del Contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento a conferma dell'adeguatezza del complessivo trattamento economico-normativo, nonché verifica della corretta ed integrale applicazione della parte obbligatoria del medesimo contratto*) rimane sospesa la liquidazione del certificato di pagamento (...).

## Articolo 8

Comma 1: Si esprime parere positivo all'allineamento della soglia.

Comma 2: Si esprime parere positivo alla promozione di specifici corsi di formazione diretti a tutte le amministrazioni del territorio provinciale volti a formare in modo unitario e coordinato gli operatori delle amministrazioni del territorio provinciale che operano in materia di contratti pubblici.

## Articolo 9

Si condivide la proposta, che fornisce elementi di chiarezza richiesti anche da alcune delle Associazioni scriventi. Si suggerisce di valutare se il tenore della norma e il richiamo all'Articolo 20, che condividiamo, permetta di includere, tra le ipotesi, tutte le situazioni nelle quali le opere vengano realizzate senza il coinvolgimento di risorse pubbliche.

### **Articolo 10**

La proposta di presentazione esclusivamente digitale dei titoli edilizi suggerisce l'opportunità di proporre l'acquisizione d'ufficio, da parte della Provincia, dei medesimi titoli ogniqualvolta questi debbano essere allegati a domande di contributo da parte delle aziende e/o dei privati.

13

### **Articolo 11**

Si giudica positivamente la semplificazione rispetto ai titoli edilizi. Si chiede una verifica rispetto all'impatto che tale misura potrebbe comportare sulle domande di contributo che le aziende possono presentare e che risultano limitate ad interventi che presuppongono oggi presentazione di SCIA o autorizzazioni (non comunicazioni).

### **Articolo 13**

Si chiede che nel testo del proposto comma 2 bis dell'art 119 "Gli alberghi dismessi possono essere destinati alle camere per il personale, anche relativamente a più strutture alberghiere" la frase "alle camere per il personale" sia sostituita con la dicitura "ad alloggi di servizio". La proposta di modifica viene formulata in considerazione della necessità, in particolare nei periodi di bassa stagione, di reperire alloggi anche per i lavoratori di ditte esterne, ad esempio quelle del settore edilizio, che eseguono lavori nella struttura alberghiera e che necessitano di alloggi posti in prossimità delle strutture stesse per meglio organizzare le attività di cantiere o lavorative.

Sono persone che alloggiano in albergo per motivi di servizio, non come turisti; tuttavia, evidenziamo che attualmente per tali casistiche, l'albergatore deve registrare tali lavoratori come "ospiti", effettuando poi le comunicazioni Istat, di pubblica sicurezza, e raccogliere e riversare l'imposta provinciale di soggiorno.

### **Articolo 15**

L'articolo prevede l'istituzione del Nucleo di controllo di verifica delle autocertificazioni, al quale spetta effettuare i controlli sulle autocertificazioni rese dai legali rappresentanti delle imprese, per conto delle strutture provinciali che le hanno acquisite nell'ambito delle loro attività.

Valutiamo positivamente l'istituzione del RUCP - Registro Unico dei Controlli Provinciali, come valido supporto all'istruttoria delle pratiche al fine di evitare alle imprese di produrre le stesse autocertificazioni nel tempo, e diventando quindi uno strumento al quale dovranno rivolgersi i vari enti provinciali prima di chiedere un'autocertificazione ad un'impresa.



Vogliamo porre l'attenzione sul compito di verifica delle veridicità delle certificazioni del Nucleo di Verifica, auspicando che il conseguente parere favorevole da parte del Nucleo stesso, non appesantirà ulteriormente l'istruttoria delle pratiche allungandone i tempi di approvazione ma si svolgerà parallelamente all'attività delle strutture provinciali stesse.

Nello specifico, si formulano le seguenti proposte:

nei controlli amministrativi di competenza di Provincia, Comunità e Comuni venga applicata – fatti salvi naturalmente i casi in cui viene richiesta una dichiarazione sostitutiva di notorietà – la diffida amministrativa. La diffida consiste in un invito rivolto dall'accertatore all'impresa, con la proposta di sanare le irregolarità entro un termine stabilito e nel caso di ottemperanza il trasgressore non viene sanzionato. In questo modo si attua una positiva trasformazione del rapporto fra amministrazioni ed imprese: il controllo non ha più conseguenze repressive, ma diventa un rapporto di servizio ed assistenza;

in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 4, comma 3, lettera d) della L.P. 31 maggio 2012 n.10, introdurre il sistema volontario di asseverazione secondo un principio di sussidiarietà che valorizzi l'esperienza maturata dalle Associazioni datoriali nella consulenza e assistenza alle imprese. Affidare all'esterno la prima verifica sulla correttezza degli adempimenti amministrativi accelera i tempi della burocrazia e favorisce le imprese "virtuose", purché queste ultime siano effettivamente assoggettate a minori controlli e concretamente premiate in ambiti procedurali (es. appalti). La base di ragionamento è rappresentata dalla delibera della Giunta Provinciale n. 1437 del 10.8.2018.

Rispetto al progetto di razionalizzazione dei controlli sulle imprese, la Federazione delle Cooperative ha svolto un ruolo di primo piano proponendo e sperimentando per prima alcune misure in ragione del Protocollo sottoscritto con la Provincia. Si sta lavorando tuttora su più fronti, tra i quali si richiama la valorizzazione del ruolo di organo di vigilanza svolto dalla FTC e la definizione di Prassi UNI certificate (questo in collaborazione con i CAT delle altre associazioni di categoria).

## Articolo 17

Si esprime pare favorevole alla riduzione ad un terzo delle sanzioni previste per l'inadempimento agli obblighi finanziari ed occupazionali assunti nel periodo antecedente la crisi economica. Si propone di estendere il periodo di applicazione della riduzione per i contratti di assegnazione delle aree stipulati fino al 31 dicembre 2013, in considerazione del fatto che la crisi economica è divenuta strutturale, di fatto, proprio a partire dal biennio 2012-2013.

## Articolo 18

La semplificazione proposta è positiva in quanto da un lato toglie un vincolo potenziale all'impresa che già ne ha molti altri da rispettare e, dall'altro, semplifica l'iter di valutazione della pratica da parte dell'ente pubblico, accorciando così i tempi di risposta. Tuttavia, ancora una volta nel testo si rimanda alle deliberazioni attuative per stabilire i casi nei quali le domande sono comunque esaminate anche sotto il profilo della validità e idoneità economico-finanziaria dell'iniziativa, nonché le modalità di dette valutazioni. Si conferma quindi che sarà ancora più importante, per questo caso specifico come per tutti gli altri assimilabili, intervenire nella semplificazione delle procedure laddove sono effettivamente previste, cioè nelle delibere.

15

In secondo luogo, è necessario che sia prevista espressamente un'altra forma di "semplificazione" relativa ai criteri generali di pagamento delle spese da ammettere a contributo (bonifici, Riba, assegni, ecc.) in modo che gli stessi siano uniformi e concordanti in tutti i settori della Provincia e degli enti delegati e per tutti i comparti economici sottoposti alla disciplina della L.P. 6/99.

Si propone altresì di aggiornare i soggetti di cui al comma 4 bis, lettera a) della LP 6/99, abilitati alla valutazione positiva sotto il profilo economico-finanziario, comprendendo anche gli intermediari finanziari (e più segnatamente i Confidi, oggi erogatori di mutui diretti) accanto agli istituti di credito e alle società di leasing.

Infine, in merito alla "Conoscenza delle opportunità di incentivazione", ancora una volta possono essere coinvolti in questa attività anche i CAT delle singole Associazioni di categoria, che già lo fanno per proprio compito istituzionale. Questo servirebbe, ancora una volta, ad uniformare l'informazione e le notizie.

## Articolo 20

Salva una verifica puntuale sulle misure previste, si condivide lo spirito dell'intervento, volto a favorire l'ingresso di nuovi giovani imprenditori in agricoltura.

## Articolo 21

Cogliendo lo spunto fornito dalla norma, si chiede di approfondire la possibilità di recuperare a pascolo parte delle superfici interessate dagli schianti di fine ottobre. Tale valutazione dovrà essere condotta coinvolgendo le categorie più direttamente interessate, allevatori in primis, oltre che salvaguardando ovviamente il bene prioritario della sicurezza idrogeologica.

\* \* \*



